



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

l'Assessore regionale alle infrastrutture
e territorio

tel + 39 0434 529 053
assessoreterritorio@certregione.fvg.it
assessoreterritorio@regione.fvg.it
I - 33170 Pordenone, piazza Ospedale Vecchio, 11

Pordenone, data del protocollo

Al Comitato per la difesa del territorio del comune di
Via Conceria, 2 - Pozzuolo del Friuli
bruno.repezza@pec.it

Al Sindaci e ai gruppi consiliari dei comuni di
33031 BASILIANO
comune.basiliano@certgov.fvg.it
33030 CAMPOFORMIDO
protocollo@pec.comune.campofornido.ud.it
33050 LESTIZZA
comune.lestizza@certgov.fvg.it
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

e, p.c.
Spett. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Alla cortese attenzione del dott. Carlo di Gianfrancesco
va-5@mite.gov.it

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia, 1 34121 TRIESTE
gabinetto@certregione.fvg.it

Oggetto: D.P.Reg. 180/2020. "Accordo di programma per la realizzazione del collegamento della S.S.13 "Pontebbana" e A23 – tangenziale sud di Udine - Il lotto Collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A 23 – Tangenziale sud di Udine Il lotto" – risposta alle ulteriori osservazioni sulla SCADENZA DEI TERMINI prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

In relazione ai contenuti della nota di codesto rispettabile Comitato datata 11 gennaio 2024 si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente la strumentalità, al fine di porre problemi che nel caso di specie non sussistono, di richiamare il riferimento presente nell'Accordo di Programma in oggetto all'art. 34 del D.lgs. 267/2000.

Codesto Comitato fa riferimento al comma 6 dell'art. 34 che recita testualmente:

"6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni."

Nel caso richiamato dal comma 6, dunque, l'accordo di programma **approva i progetti** di opere pubbliche e in detto caso l'approvazione dell'accordo di programma e del progetto allegato

comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, come avviene per qualsiasi approvazione progettuale; tale dichiarazione cessa decorsi tre anni.

Nel caso dell'Accordo di programma per la realizzazione del collegamento della S.S.13 "Pontebbana" e A23 – tangenziale sud di Udine - Il lotto sono state **approvate le sole varianti urbanistiche** e non è stato approvato alcun progetto.

Il testo della nota di codesto Comitato appare anche confuso con riferimento al termine di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, al termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e al termine di scadenza dell'emissione del decreto di esproprio.

Sul punto è bene richiamare quanto dispone l'art. 9 comma 2 del DPR 327/2001:

"Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)"

Pertanto, avendo il vincolo una durata di cinque anni e decorrendo tali termini, nel caso dell'Accordo di programma in oggetto, dalla data di pubblicazione sul BUR del D.P.Reg. 180/2020 essi non sono ancora scaduti.

Con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità la stessa norma prevede che entro i cinque anni di vincolo debba essere disposta e, a tal proposito, sovviene l'art. 12 comma 1 lettera a) del DPR 327/2001:

La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

Tale procedimento poi viene ribadito dall'art. 13 del DPR 327/2001:

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Omissis

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)

(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)

In conclusione, dopo la dichiarazione della pubblica utilità, entro i cinque anni successivi, in linea generale, l'amministrazione ha altri cinque anni di tempo per emettere il decreto di esproprio.

Distinti saluti

Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio
Ing Cristina Amirante

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005*